

Prot. n. CS 070/2011

Roma, 8 giugno 2011

Al Consiglio di Amministrazione  
del Ministero della Giustizia

**ROMA**

e, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento  
*Pres. Franco Ionta*

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento  
*dott. Emilio di Somma*

Al Direttore Generale del Personale e Formazione  
*dott. Riccardo Turrini Vita*

**ROMA**

Ai Delegati e Iscritti FpCgil Polizia Penitenziaria  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Osservazioni sui criteri di massima previsti per gli scrutini per merito comparativo per la promozione a Commissario Capo del ruolo direttivo speciale della Polizia Penitenziaria, ex art. 25 D. Lgs 146/2000. Richiesta di rettifica.**

Codesto Organo ha deliberato nella seduta dello scorso 18 aprile, i criteri di massima, da adottarsi per il triennio 2011-2013, per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione a Commissario Capo del personale appartenente al Ruolo Direttivo Speciale della Polizia Penitenziaria.

Posto che i criteri stabiliti debbano ispirarsi alle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs 146/2000 e quindi discendere in applicazione delle disposizioni dell'art. 40 D.P.R. n.1077/70, occorre, a parere di questa O.S., rappresentare e con ciò sottoporre per le opportune rivisitazioni del caso, osservazioni di rilievo sulla disparità di trattamento e di valutazione che si configurerebbe a danno dei funzionari del Corpo, per effetto di talune attribuzioni di punteggio attualmente indicate nelle categorie e sottocategorie dei titoli, laddove in particolare le differenziazioni di punteggio poste sulla "qualità delle funzioni

svolte" ( *Cat. II, lett. E ed F* ) palesano una discriminazione illogica ed una iniqua comparazione di merito.

Infatti, in presenza di corrispondenti ed equivalenti posizioni di incarico sotto il profilo qualitativo, risultano essere attribuiti punti 1,5 ai funzionari addetti alle unità organizzative degli uffici dirigenziali dell'Amministrazione Centrale mentre, per i funzionari addetti all'Ufficio Sicurezza e Traduzioni presso i Prap risultano essere attribuiti punti 1,0 ancorché non risultino previsti punti per coloro i quali è affidato incarico in altre diverse unità organizzative dei Prap, peraltro discrezionalmente dall'Autorità Dirigente.

Appare chiaro che nell'ipotesi descritta i presupposti di pari opportunità e di equa comparazione tra le funzioni svolte per incarichi affidati, risultino falsati poiché differenziati sia dalla discrezionalità cui è suscettibile l'affidamento di un incarico, sia dalla mera appartenenza del funzionario ad una sede di servizio piuttosto che ad altra (incarico c/o unità organizzativa Prap piuttosto che c/o unità organizzativa Dap).

E' inficiato il principio stesso di trasparenza, di merito e di proporzionalità sancito come fondamento dalla normativa cui la disciplina sullo scrutinio per merito comparativo tra origine, ossia dall'art. 169 del D.P.R. n.3/57 come sostituito dall'art. 38 del D.P.R. n.1077/70 ove non vi è traccia, tra i criteri in esso indicati, di riguardo rispetto alle diverse sedi di servizio.

Per quanto sopra, ed auspicabilmente prima della prevista pubblicazione sul B.U. del Ministero della Giustizia, la Fp Cgil chiede sia recepita l'eccezione argomentata, con conseguente rivisitazione ed equiparazione dei punteggi attualmente previsti.

Cordiali saluti.

p. Il Coordinamento Nazionale  
FP CGIL Polizia Penitenziaria

*Camillo Sarno*  
*Camillo Sarno*